



4.10
Tolu

4.10

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

* * *

Parere n. 3224 del 13/12/2019

Progetto:	<p style="text-align: center;">Parere Art. 9 DM 150/2007</p> <p style="text-align: center;">Nodo stradale e autostradale di Genova adeguamento sistema A7-A10-A12 e Piano di Utilizzo. Prescrizione lett. A) DM 28/2014 che richiama la T10 di cui al D.D. di approvazione del PdU DVA-14268/2013. Richiesta da parte dell'Osservatorio Ambientale di interpretazione autentica prescrizione T10 del parere della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 1239 del 24/05/2013</p> <p style="text-align: center;">ID_VIP 4618</p>
Proponente:	<p style="text-align: center;">Autostrade per l'Italia S.p.A. Richiedente DGVA</p>

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.n.GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 e s.m.i. concernente “*Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248*” ed in particolare l'art.9 che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l'art. 8 inerente il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.n.GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.n.GAB/DEC/112/2011 del 20/07/2011 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS ed i successivi decreti integrativi;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 308 del 24/12/2015 recante gli “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161 “*Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*”;

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”, concernente il riordino e la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, entrato in vigore il 22 agosto 2017, che ha abrogato il DM 161/2012 e che all'art. 27 prevede che “*I progetti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni*”;

VISTO il Provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, DVA- 2013-14268 del 19/06/2013 che approva, ai sensi del DM 161/2012, il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo (PdU) relativo al progetto del “*Nodo stradale e autostradale di Genova adeguamento sistema A7-A10-A12, presentato dalla società Autostrade per l'Italia S.p.A. (ASPI); sulla base del parere n. 1239 del 24/05/2013 della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS (CTVA)*”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 28 del 23 gennaio 2014, con cui si esprime giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni per il “*Nodo stradale ed autostradale di Genova adeguamento sistema A7-A10-A12*”;

PRESO ATTO che il con il Decreto VIA n. 28/2014 del 23/01/2014 è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, tra le quali la n. A 1 che recita “*devono essere ottemperate tutte le condizone del*

D. VIP 4618 Nodo stradale ed autostradale di Genova adeguamento sistema A7-A10-A12 e Piano di Utilizzo. Prescrizione lett. A) D.M. 28/2014 che richiama la T10 di cui al D.D. di approvazione del PdU DVA-14268/2013. Richiesta da parte dell'Osservatorio Ambientale di interpretazione autentica prescrizione T10 del parere della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 1239 del 24/05/2013

piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo, come da parere 1239 del 24/05/2013 della Commissione VIA e VAS”.

VISTA la nota della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (DVAA) prot. n. 20580 del 05/08/2019, acquisita dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS con prot. n. CTVA/3012 del 06/08/2019, con la quale è stata trasmessa la richiesta di espressione di interpretazione autentica della prescrizione T10 del parere della Commissione Tecnica VIA/VAS del 24/05/2013 (unitamente alla nota di trasmissione del parere n.3 dell'Osservatorio Ambientale del Nodo stradale e autostradale di Genova).

VISTA la nota, prot. 23 del 11/07/2019 dell'Osservatorio Ambientale (OA) del Nodo stradale e autostradale di Genova, di trasmissione del parere n.3 Prot. n. 26 del 11/07/2019, acquisita dalla DVAA con prot. n. 17955 del 11/07/2019 nella quale per esteso è formulata la richiesta di interpretazione della prescrizione T10 formulata dall'OA.

VISTO il parere n. 3 dell'OA del Nodo stradale e autostradale di Genova adeguamento sistema A7-A10-A12, di verifica di ottemperanza alla prescrizione T10, attraverso il quale è stata ritenuta ottemperata la prescrizione T10 di cui al Provvedimento DVA- 2013-14268 del 19/06/2013 che approva il PdU, limitatamente alla fase di progettazione esecutiva del sistema di impermeabilizzazione.

VISTA la Nota integrativa Prescrizione T10, acquisita dall'OA con prot. GRO/2019/0000020/EE del 07/06/2019, inviata da ASPI a seguito di specifica richiesta formulata nel corso della riunione dell'OA del 27/05/2019, come riportato nel relativo verbale prot. GRO/2019/000019/EU del 17/06/2019, insieme a stralci del capitolato d'appalto (premessa; posa in opera di geotessile e geomembrana; geotessile tessuto non tessuto e geomembrane lisce in polietilene ad alta densità HDPE);

CONSIDERATO che la prescrizione T10 del Decreto Direttoriale n. 14268/2013 di Approvazione del Piano di Utilizzo ai sensi del DM 161/2012, che recita testualmente: *“In considerazione della mancata definizione del piano di accertamento di cui all'art. 5 comma 4 del Regolamento e in assenza di certezza sul fatto che il sito della colmata a mare abbia caratteristiche di fondo naturale analoghe e confrontabili, per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione, con quelle dei materiali da scavo da conferire, l'opera a mare - nella quale è prevista la collocazione di materiale da scavo con presenza di amianto sotto i limiti della tabella 1 colonna B dell'Allegato 5, Titolo V, Parte IV, del D.Lgs 152/2006, e di metalli pesanti sopra tali limiti ma inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione caratteristiche del fondo naturale - deve essere realizzata previa caratterizzazione del sito di intervento e deve garantire la conterminazione dei materiali da scavo con una impermeabilizzazione delle pareti della colmata e di una fascia di almeno 5 m nel perimetro del fondo in grado di assicurare requisiti di permeabilità equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 1 metro con K minore o uguale a $1,0 \times 10^{-9}$ m/s, in analogia a quanto avviene per le colmate a mare di allocazione di materiali di dragaggio provenienti da aree SIN ai sensi dell'art. 5 bis della L. 84/1994 e s.m.i.; il controllo di cui alla parte B dell'allegato 8 del Regolamento deve essere eseguito prima della realizzazione del capping “.*

VISTO il quesito interpretativo, di cui alla nota prot. 23 del 11/07/2019 che l'OA ha formulato alla scrivente Commissione Tecnica circa l'interpretazione autentica della prescrizione T10, espresso come segue: *In particolare, “ si chiede di chiarire se:*

- a) con “sito di intervento” si volesse indicare il sito di destinazione o il sito di produzione;
- b) con “caratterizzazione” si intendesse il “piano di accertamento” di cui all'art. 5, comma 4 del D.M. 161/2012 da eseguire in contraddittorio con ARPAL per stabilire il fondo naturale dei sedimenti del canale di calma che ospiterà la colmata;”

“In altri termini non risulta chiaro se:

- a) *Il sito di destinazione, coincidente col sedime dell'opera a mare, debba rispettare i requisiti di cui all'Art. 5 c. 4 del D.M. 161/12, ossia essere caratterizzato da un fondo naturale con caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione;*

- b) *oppure, considerato che la prescrizione prevede anche il confinamento dei materiali da scavo, questi possano essere conferiti nell'opera a mare indipendentemente dal loro contenuto naturale in metalli pesanti.*"

CONSIDERATO che la scrivente Commissione Tecnica condivide quanto evidenziato dall'OA nella succitata nota dell'OA prot. 23 del 11/07/2019 di trasmissione del parere n.3 in merito al fatto che la prescrizione T10 si compone di due elementi distinti:

- 1) da un lato la condizione che la progettazione esecutiva dell'opera a mare preveda una impermeabilizzazione delle pareti della colmata e di una fascia di almeno 5 m del perimetro del fondo in grado di assicurare requisiti di permeabilità più severi di quelli indicati nel progetto sottoposto a VIA;
- 2) dall'altro che l'opera a mare sia realizzata previa caratterizzazione del sito di intervento;

CONSIDERATO che per il primo dei suddetti due punti, con il parere n.3 dell'OA, di verifica di ottemperanza alla prescrizione T10 trasmesso, l'OA per quanto di competenza ed alla luce di quanto premesso ha ritenuto ottemperata la prescrizione T10 di cui al Provvedimento DVA- 2013-14268 del 19/06/2013 che approva il PdU, limitatamente alla fase di progettazione esecutiva del sistema di impermeabilizzazione, ovvero in merito

CONSIDERATO che, in merito alla caratterizzazione del sito di intervento:

- nel PdU approvato con Provvedimento DVA- 2013-14268 del 19/06/2013, l'ammissibilità del riutilizzo del materiale scavato nell'opera a mare, al fine di dimostrare il non peggioramento della qualità del sito di destinazione dei materiali, è stata supportata da un'Analisi di Rischio sanitario-ambientale, sviluppata in relazione al contenuto minero-chimico naturale potenzialmente superiore ai limiti di legge, che ha mostrato l'assenza di rischio per la salute umana e per le acque marine;
- il proponente ha effettuato un'analisi di rischio sito specifica con la quale è stato dimostrato il non peggioramento della qualità del sito di destinazione delle terre da scavo; il parere 1239 del 24/05/2013 della scrivente commissione, al riguardo, riporta: *la compatibilità ambientale del riutilizzo dei materiali di scavo con il sito di destinazione è stata valutata attraverso un approccio del tipo "Analisi di rischio" del tutto simile a quanto previsto dalla normativa regionale GDR 995/2006 per il riutilizzo di sedimenti portuali: si ritiene tale approccio metodologico adeguato;*
- la Regione Liguria si è espressa sui risultati della suddetta analisi di rischio con il parere rilasciato nell'ambito del procedimento di VIA, con deliberazione della Giunta regionale n. 1345 del 11/11/11, rappresentando che: *"Per quanto riguarda il previsto conferimento del materiale di scavo nella nuova colmata a mare prospiciente l'attuale pista aeroportuale non si rilevano particolari criticità, allo stato delle seguenti considerazioni: (...) la compatibilità ambientale del riutilizzo dei materiali da scavo con il sito di destinazione è stata valutata attraverso un approccio del tipo "Analisi di rischio" del tutto simile a quanto previsto dalla normativa regionale (DGR 955/2006) per il riutilizzo di sedimenti portuali: si ritiene tale approccio metodologico adeguato";*
- nel citato parere CTVA, sulla base del quale è stato approvato il PdU, ha già valutato che l'analisi di rischio ha mostrato l'assenza di rischio per la salute umana e per le acque marine;
- nella nota integrativa Prescrizione T10 prot. GRO EE 20 del 07/06/2019, il proponente ha dichiarato che *"Dagli elementi messi in evidenza dalla caratterizzazione, dettagliatamente analizzata già nel Progetto Definitivo, si desumono 3 aspetti significativi che a nostro giudizio possono già rispondere alla disposizione ministeriale:*
 - 1) *gli esiti analitici sui prelievi hanno rilevato una situazione chimico-ambientale alterata nel canale di calma, individuando nei superamenti dei tenori di alcuni metalli pesanti e di componenti organiche il contributo antropico e/o naturale, a seconda delle correlazioni chimiche rilevate;*

D. VIP 4618 Nodo stradale ed autostradale di Genova adeguamento sistema A7-A10-A12 e Piano di Utilizzo. Prescrizione lett. A) D.M. 28/2014 che richiama la T10 di cui al D.D. di approvazione del PdU DVA-14268/2013. Richiesta da parte dell'Osservatorio Ambientale di interpretazione autentica prescrizione T10 del parere della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 1239 del 24/05/2013

- 2) il conferimento del materiale in opera a mare non comporterebbe un peggioramento delle caratteristiche chimiche rilevate nel sito, anche qualora l'opera non fosse conterminata e non fosse previsto un sistema di impermeabilizzazione;
 - 3) con riferimento all'art. 1 comma 2 del D.M. 161/2012, per confermare che le procedure e le modalità studiate in fase progettuale per la gestione e l'utilizzo dei materiali di scavo non rechino pericolo alla salute ed all'ambiente, è stata applicata un'analisi di rischio (AdR) sanitaria-ambientale sull'opera a mare, in conformità anche a quanto indicato dalla DGR 955/2006, normativa regionale sul riutilizzo dei materiali di dragaggio in ambito portuale o: l'AdR ha fissato delle CSR di progetto riferite al solo sito dell'opera a mare, definendo così i riferimenti per la compatibilità dei materiali messi a deposito, superando quindi il concetto di valore del fondo naturale. Tale approccio metodologico è stato peraltro ritenuto adeguato dalla Regione stessa, nel parere, rilasciato ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 152/2006, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1345 del 11.11.2011.”;
- detta caratterizzazione ambientale del fondale in corrispondenza dell'area dell'opera a mare è stata effettuata mediante 7 sondaggi dai quali sono stati prelevati 28 campioni (4 per ciascuno sondaggio), successivamente analizzati al fine di determinarne le caratteristiche chimiche;
 - per quanto riguarda la caratterizzazione ambientale dell'area di cui all'impronta dell'opera a mare, il proponente, sottolinea nella Nota integrativa Prescrizione T10, acquisita dall'OA con prot. GRO/2019/0000020/EE del 07/06/2019, che le attività di caratterizzazione sono state eseguite in fase di progettazione definitiva già riportate nel Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo e valutate dalla CTVA nel parere n. 1239 del 24/05/2013, sulla base del quale è stato approvato il PdU;
 - il proponente rispetto alle indagini effettuate in fase di progettazione definitiva sopra descritte, in fase di progettazione esecutiva non ha effettuato ulteriori indagini ambientali volte a caratterizzare il sito di intervento che sarà interessato dalla realizzazione dell'opera a mare e che nella Nota integrativa Prescrizione T10 ha rappresentato di ritenere che una ulteriore caratterizzazione ambientale dell'area di cui all'impronta dell'opera a mare, eseguita nella fase preliminare ai lavori, non potrebbe aggiungere alcun elemento innovativo rispetto al quadro ambientale del canale di calma già delineato in fase di progetto;

CONSIDERATO che nella suddetta Nota integrativa Prescrizione T10 la società Autostrade per l'Italia S.p.A. ha ribadito che il Piano di Utilizzo approvato dal MATTM prevede che:

- a. *“la caratterizzazione ambientale sarà eseguita in corso d'opera su tutto il materiale di scavo che sarà conferito in opera a mare;*
- b. *a seconda del tipo di intervento, delle modalità di scavo e del sito di provenienza sono previsti sistemi differenti di gestione e verifica ambientale, mantenendo le procedure di campionamento e di analisi più omogenee possibili:*
 - *caratterizzazione al fronte, in silos ed in cumulo per gli scavi tradizionale e meccanizzati eseguiti in sotterraneo;*
 - *caratterizzazione preventiva per le opere eseguite all'aperto, con il prelievo da sondaggi e pozzetti esplorativi specificatamente previsti (come peraltro indicato nella prescrizione T4 della Determina di approvazione del Piano di Utilizzo).”;*

CONSIDERATO che, in merito al progetto dell'opera a mare, come sottolineato nel parere 3 dell'OA, il progetto definitivo proposto prevedeva un sistema di impermeabilizzazione dell'opera a mare, a garanzia del rischio di rilascio di fibre di amianto verso l'esterno, costituito da telo in HDPE (spesso 2mm), posato sulla scarpata dell'imbasamento ed esteso in direzione del fondale e della parete verticale del cassone e da calze in geotessile atte a sigillare i giunti verticali tra i cassoni, garantendo una permeabilità con K minore o uguale a 10⁻⁶m/s;

CONSIDERATO che si ritiene condivisibile quanto riportato nella nota di trasmissione del parere 3 dell'OA, che nel caso in esame, la prescrizione stessa, proprio in ragione dell' "assenza di certezza sul fatto che il sito della colmata a mare abbia caratteristiche di fondo naturale analoghe e confrontabili, per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione, con quelle dei materiali da scavo da conferire", dispone che "l'opera a mare - nella quale è prevista la collocazione di materiale da scavo con presenza di amianto sotto i limiti della tabella 1 colonna B dell'Allegato 5, Titolo V, Parte IV, del D.Lgs 152/2006, e di metalli pesanti sopra tali limiti ma inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione caratteristiche del fondo naturale" debba essere realizzata in modo tale da garantire la conterminazione dei materiali da scavo con una impermeabilizzazione con caratteristiche analoghe alle colmate a mare di allocazione di materiali di dragaggio contaminati provenienti da aree SIN;

CONSIDERATO che il già citato parere della Commissione tecnica VIA/VAS, sulla base del quale è stato approvato il PDU, stabilisce che *a causa della presenza nel materiale di scavo sia di amianto che di metalli pesanti occorre un livello di impermeabilizzazione, delle pareti della colmata e di una fascia nel perimetro del fondo, simile a quello previsto per le colmate realizzate in area SIN per il contenimento dei materiali di dragaggio contaminati, ossia in grado di assicurare requisiti di permeabilità equivalenti a quelli di uno strato naturale dello spessore di 1 metro con K minore o uguale a $1 \times 10^{-9} \text{ m/s}$.*

CONSIDERATO e VALUTATO che come riportato nel parere n.3 e nella Nota integrativa Prescrizione T10 di ASPI, acquisita dall'OA con prot. GRO/2019/0000020/EE del 07/06/2019, il proponente nel progetto esecutivo prevede l'impermeabilizzazione mediante stendimento del geocomposito, costituito da geomembrana HDPE con caratteristiche di permeabilità con $k < 10^{-9} \text{ m/s}$ e geotessile tessuto non tessuto, su tutta la superficie delle vasche della colmata A1, A2 e A3, oltre che delle vasche W1 e W2; tale scelta progettuale è stata introdotta dal proponente per i seguenti motivi tecnici:

- *la messa in opera è di più semplice realizzazione;*
- *la gestione e regimazione dell'idraulica in superficie risulta più semplice.*

CONSIDERATO e VALUTATO che il progetto esecutivo dell'opera a mare, prevedendo l'impermeabilizzazione dell'intera superficie delle vasche di colmata (mediante geomembrana con caratteristiche di permeabilità con $k < 10^{-9} \text{ m/s}$), soddisfa il requisito di impermeabilità richiesto dalla prescrizione, garantendo l'isolamento del materiale di riempimento della colmata;

VALUTATO che il progetto esecutivo dell'opera a mare, prevedendo l'impermeabilizzazione dell'intera superficie delle vasche di colmata (mediante geomembrana con caratteristiche di permeabilità con $k < 10^{-9} \text{ m/s}$) oltre a soddisfare il requisito di impermeabilità richiesto dalla prescrizione, è volto a realizzare il totale isolamento dei materiali da scavo conferiti nella cassa di colmata rispetto al sedimento sottostante e ad impedire la dispersione del riempimento, al di fuori della vasca di colmata stessa;

CONSIDERATO pertanto che il progetto esecutivo introduce un'innovazione rispetto al progetto definitivo ed a quanto richiesto dalla prescrizione stessa, al fine di realizzare il completo isolamento del materiale contenuto nell'opera a mare, rispetto al materiale presente sul fondo della colmata;

VALUTATO in conclusione che:

- *la prescrizione T10 ha lo scopo di garantire comunque la tutela dell'ambiente ed in particolare dell'ambiente marino, "in considerazione della mancata definizione del piano di accertamento di cui all'art. 5 comma 4 del Regolamento e in assenza di certezza sul fatto che il sito della colmata a mare abbia caratteristiche di fondo naturale analoghe e confrontabili, per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione, con quelle dei materiali da scavo da conferire,";*
- secondo la prescrizione, la garanzia della tutela dell'ambiente marino si realizza attraverso le seguenti condizioni:



- a) nell'opera a mare, ossia nella colmata, quale sito di destinazione dei materiali da scavo, deve essere prevista "la collocazione di materiale da scavo con presenza di amianto sotto i limiti della tabella 1 colonna B dell'Allegato 5, Titolo V, Parte IV, del D.Lgs 152/2006, e di metalli pesanti sopra tali limiti ma inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione caratteristiche del fondo naturale";
 - b) l'opera a mare, ossia la colmata, quale sito di destinazione dei materiali da scavo "deve garantire la conterminazione dei materiali da scavo con una impermeabilizzazione delle pareti della colmata e di una fascia di almeno 5 m nel perimetro del fondo in grado di assicurare requisiti di permeabilità equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 1 metro con K minore o uguale a $1,0 \times 10^{-9}$ m/s, in analogia a quanto avviene per le colmate a mare di allocazione di materiali di dragaggio provenienti da aree SIN ai sensi dell'art. 5 bis della L. 84/1994 e s.m.i.";
- per poter garantire la condizione di cui alla lettera a) l'opera a mare, ossia la colmata, quale sito di destinazione dei materiali da scavo, deve essere realizzata "previa caratterizzazione del sito di intervento";
 - chiaramente, il sito di intervento è quello dell'opera primaria che è l'autostrada dalla quale provengono le terre e rocce da scavo, che comunque devono contenere concentrazioni di amianto sotto i limiti della tabella 1 colonna B dell'Allegato 5, Titolo V, Parte IV, del D.Lgs 152/2006, e di metalli pesanti sopra tali limiti ma inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione caratteristiche del fondo naturale;
 - per tanto la "caratterizzazione" riguarda il sito di produzione e deve essere effettuata comunque per tutti i materiali da scavo, come da Piano di utilizzo approvato dal MATTM;
 - il Piano di accertamento, per definizione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del Dm 161/2012, interessa il sito di produzione dei materiali ed è proprio per la "mancata definizione" di tale Piano che la prescrizione T10 prescrive particolari condizioni per la realizzazione della Colmata e la caratterizzazione (in corso d'opera) del sito di produzione,

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO














la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS










RITIENE CHE:

1. con "sito di intervento" si intende il sito della nuova autostrada ossia il sito di produzione delle terre e rocce da scavo;
2. con "caratterizzazione" si intende la caratterizzazione, in corso d'opera, del sito di produzione che deve essere effettuata comunque per tutti i materiali da scavo, in quanto nella colmata a mare può essere collocato esclusivamente "materiale da scavo con presenza di amianto sotto i limiti della tabella 1 colonna B dell'Allegato 5, Titolo V, Parte IV, del D.Lgs 152/2006, e di metalli pesanti sopra tali limiti ma inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione caratteristiche del fondo naturale" del sito di produzione;








Ing. Guido Monteforte Specchi (Presidente)	FAVOREVOLE (F)	
Avv. Luca Di Raimondo (Coordinatore Sottocommissione VAS)	F	

W S a h

Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA)	F	
Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)	F	
Avv. Sandro Campilongo (Segretario)	CONTRARIO (C)	
Prof. Saverio Altieri		
Prof. Vittorio Amadio	F	
Dott. Renzo Baldoni	F	
Avv. Filippo Bernocchi		ASSENTE
Ing. Stefano Bonino		ASSENTE
Dott. Andrea Borgia	C	 (CONTRARIO)
Ing. Silvio Bosetti		ASSENTE
Ing. Stefano Calzolari	F	
Cons. Giuseppe Caruso		
Ing. Antonio Castelgrande	C	
Arch. Giuseppe Chiriatti	C	
Arch. Laura Cobello		ASSENTE
Prof. Carlo Collivignarelli	C	 CONTRARIO
Dott. Siro Corezzi	C	 (CONTRARIO)

Dott. Federico Crescenzi	C	
Prof.ssa Barbara Santa De Donno	F	
Cons. Marco De Giorgi	F	
Ing. Chiara Di Mambro		ASSENTE
Ing. Francesco Di Mino		ASSENTE
Ing. Graziano Falappa	C	
Arch. Antonio Gatto		
Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini		ASSENTE
Prof. Antonio Grimaldi		
Ing. Despoina Karniadaki		ASSENTE
Dott. Andrea Lazzari	F	
Arch. Sergio Lembo		ASSENTE
Arch. Salvatore Lo Nardo	F	
Arch. Bortolo Mainardi		ASSENTE
Avv. Michele Mauceri	F	
Ing. Arturo Luca Montanelli	C	ALM L. CONTRARIO
Ing. Francesco Montemagno		ASSENTE

5

Ing. Santi Muscarà		ASSENTE
Arch. Eleni Papaleludi Melis	F	
Ing. Mauro Patti	C	Mauro Patti (cont. n. 10)
Cons. Roberto Proietti	F	
Dott. Vincenzo Ruggiero	F	 ASSENTE
Dott. Vincenzo Sacco		
Avv. Xavier Santiapichi	C	
Dott. Paolo Saraceno		ASSENTE
Dott. Franco Secchieri		ASSENTE
Arch. Francesca Soro	F	
Dott. Francesco Carmelo Vazzana		
Ing. Roberto Viviani	C	Rob. Viv. (cont. n. 10)